

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione Ottava Civile**

<<•>>

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro  
all'udienza dell'8 marzo 2018, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2017 vertente

**TRA**

UTILIZZATRICE

**OPPONENTE**

**E**

SOCIETÀ DI LEASING

**OPPOSTA**

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Per l'opponente: "... in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicandosi come competenti alternativamente il Tribunale di Verona o quello di Forlì [...] nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. omissis/2017 del Tribunale di Roma emesso il 21/01/2017, in quanto l'inadempimento è dovuto ad impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile ad UTILIZZATRICE, Vinte le spese ed il compenso del giudizio".

Per l'opposta: "...rigettare ogni domanda avversaria, per tutti i motivi esposti in narrativa, giacché inammissibili ed infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, n. omissis/2017 del 24.01.2017 (R. G. n. omissis/2017), con espressa declaratoria di esecutorietà dello stesso, anche per i fini dell'art. 653 comma 1, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di lite".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

- rilevato che, con atto di citazione notificato il 13 aprile 2017, la UTILIZZATRICE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/17 emesso da questo Tribunale in data 24 gennaio 2017 su istanza della SOCIETÀ DI LEASING, con il quale le era stata ingiunta la riconsegna di taluni beni strumentali che avevano formato oggetto di un contratto di *leasing* risolto per inadempimento di essa utilizzatrice;
- che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, spettando questa al Tribunale di Forlì o a quello di Verona quali Uffici nel cui circondario avevano sede rispettivamente essa opponente e la società opposta; b) la riconsegna era comunque divenuta impossibile in quanto i beni concessi in *leasing* erano stati installati su un veicolo di proprietà di una terza società che è stata *medio tempore* dichiarata fallita e la cui curatela ha acquisito il veicolo con tutta l'apparecchiatura ivi installata;
- che la soc. SOCIETÀ DI LEASING si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui ha dunque chiesto il rigetto;
- ritenuto che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento giacché:  
a) l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è priva di pregio in quanto, ai sensi dell'art. 27 delle condizioni generali di contratto di *leasing* sottoscritte dalle parti in data

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n. 5061 del 08 marzo 2018*

11.01.2012, il Tribunale di Roma è stato indicato quale foro convenzionale alternativo nelle controversie — nel cui novero va senz'altro inclusa la presente — relative all'esecuzione dei contratti, "qualora l'azione dovesse essere promossa da SOCIETÀ DI LEASING";

**b)** la previsione del foro convenzionale alternativo è avvenuta nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 1341, comma 2, c.c. poiché le condizioni generali del contratto di *leasing* recano in calce la doppia sottoscrizione della società utilizzatrice e la seconda firma è stata apposta dalla stessa nella parte immediatamente sottostante al richiamo alla clausola *de qua*, individuata specificamente mediante la forma numerica e il titolo, ritenuti dalla giurisprudenza sufficienti a consentire la deroga della competenza territoriale (cfr., ex multis, Cass. nn. 12708/2014, 18680/2003 e 9998/1990);

**c)** contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente alla prima udienza del 17 ottobre 2017, ai fini della validità dell'accordo derogativo della competenza per territorio la legge non richiede che le parti motivino le ragioni sottese alla scelta di un diverso foro, atteso che ai sensi dell'art. 29 c.p.c. è unicamente previsto che tale pattuizione risulti da atto scritto e si riferisca ad uno o più affari determinati, nel rispetto delle limitazioni per materia espressamente enunciate all'art. 28 c.p.c.;

**d)** anche qualora la clausola derogatoria della competenza territoriale inserita nel contratto di *leasing* fosse nulla, l'eccezione di incompetenza territoriale non potrebbe trovare accoglimento in quanto la competenza per territorio di questo Tribunale è stata contestata solo sotto il profilo del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. mentre nulla l'opponente ha dedotto in merito al *forum contractus* e al *forum destinatae solutionis* di cui all'art. 20 c.p.c. applicabile nella specie trattandosi di causa avente ad oggetto diritti di obbligazione — così restando radicata la competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass., 5.5.2003, n. 9192; Cass., 22.11.2007, n. 24277; Cass., 21.7.2011, n. 15996);

**e)** l'asserita sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione di riconsegna è dipesa dall'inosservanza dell'opponente all'obbligo contrattuale di custodia del bene locato — avendo l'utilizzatrice indebitamente affidato la disponibilità del bene ad un soggetto terzo — sicché non sussistono le condizioni previste dall'art. 1256, comma 1, c.c. per l'estinzione dell'obbligazione;

- ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere respinta;
- e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla UTILIZZATRICE il decreto ingiuntivo n. omissis/2017, così provvede:

- 1.- rigetta l'opposizione;
- 2.- condanna la UTILIZZATRICE al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che liquida in €3.000,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 8 marzo 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*